



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Luigi La Battaglia - settore civile

Gennaro Sessa - settore penale

OTTOBRE 2025



Settore Civile

(a cura di Luigi La Battaglia)

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Sezione Terza, ordinanza interlocutoria n. 27111 del 9 ottobre 2025, Presidente F. De Stefano, Relatore G. Fanticini.

ESECUZIONE FORZATA. Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente - Art. 104-*bis*, comma 1-*bis*, secondo periodo, disp att. c.p.p. - Rapporti con le procedure esecutive individuali - Art. 55 d.lgs. n. 159 del 2011 - Applicabilità - Questione di legittimità costituzionale.

La Sezione Terza civile ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, comma 1, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale 1 alla CEDU), dell'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*, secondo periodo, disp att. c.p.p. (come novellato dal d.lgs. n. 14 del 2019), nella parte in cui prevede che, nei rapporti con le procedure esecutive individuali, anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex artt. 321, comma 2, c.p.p. e 322-ter c.p., nonché alla confisca stessa, si applica la disciplina del d.lgs. n. 159 del 2011, anziché la regola dell'*ordo temporalis* delle formalità pubblicitarie.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLE SEZIONI UNITE

Sezioni Unite civili, ordinanza interlocutoria n. 28453 del 27 ottobre 2025, Presidente M. Acierno, Relatore E. Vincenti.

IMPUGNAZIONI. Sentenza del C.N.F. - Notifica ex art. 36, commi 4, 5 e 6, della l. n. 247 del 2012 - Effettuazione nei confronti del solo difensore dell'incolpato - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Idoneità.

Le Sezioni Unite civili hanno disposto la trattazione della causa in pubblica udienza della questione, di rilevanza nomofilattica, se la notificazione della sentenza del C.N.F. ex art. 36, commi 4, 5 e 6, della legge n. 247 del 2012, ove effettuata nei confronti del solo difensore dell'incolpato, sia idonea a far decorrere il termine di trenta giorni per l'impugnazione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE PRIMA

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 27475 del 14 ottobre 2025, Presidente E. Scoditti, Relatore E. Campese.

PROCEDIMENTO CIVILE. Rapporti tra giudizio di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti e giudizio ordinario - *Translatio iudicii* - Applicabilità.

La Prima Sezione civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione dell'applicabilità della *translatio iudicii* ai rapporti tra giudizio di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti e giudizio ordinario, in particolare se, una volta trasmigrato il processo dalla giurisdizione contabile a quella civile, debbano farsi salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda inizialmente proposta dal Procuratore erariale.

Sezione Prima civile, ordinanze interlocutorie nn. 28008, 28010 e 28011 del 21 ottobre 2025, Presidente M. Ferro, Relatore C. Crolla.

REVOCATORIA FALLIMENTARE. Revocatoria di rimesse bancarie - Onere della prova - Ripartizione - Superamento della distinzione fra rimesse solutorie e ripristinatorie - Rilevanza.

La Prima Sezione civile ha disposto la trattazione delle cause in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla ripartizione degli oneri probatori nell'azione revocatoria fallimentare di rimesse su conto corrente bancario, sul presupposto dell'opportunità di un ulteriore approfondimento dell'orientamento che ha inteso superare la distinzione fra rimesse cd. solutorie e ripristinatorie, alla luce dell'interpretazione dei primi tre commi dell'art. 67 l.fall.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 28602 del 29 ottobre 2025, Presidente F. Terrusi, Relatore C. Crolla.

FALLIMENTO. Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ex l. n. 662 del 1996 - Ente gestore - Omessa insinuazione del credito allo stato passivo del debitore finanziato - Legittimazione ad impugnare per cassazione - Credito derivante dall'avvenuta escussione della garanzia - Azionabilità in via surrogatoria in sede fallimentare - Modalità.

In tema di Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui alla l. n. 662 del 1996, la Prima Sezione civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica delle seguenti questioni:

- se sia legittimato ad agire, mediante ricorso per cassazione, l'ente finanziatore per conto del Fondo di garanzia titolare del rapporto giuridico controverso, il quale non abbia azionato il credito mediante insinuazione allo stato passivo del fallimento del debitore né abbia proposto opposizione allo stato passivo medesimo né si sia costituito nel giudizio ex art. 99 l.fall., a seguito della chiamata in causa ad iniziativa dell'opponente;
- se l'ente gestore del Fondo di garanzia possa far valere in via surrogatoria, in sede fallimentare, il proprio credito derivante dall'escussione della garanzia dal parte dell'istituto di credito garantito, anche quando quest'ultimo sia stato ammesso al passivo per lo stesso credito e, in caso di risposta positiva, attraverso quali strumenti processuali possa essere fatta valere la pretesa creditoria nascente dagli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive (domanda di ammissione tardiva allo stato passivo, con coinvolgimento nel giudizio di accertamento anche dei soggetti garantiti precedentemente ammessi per lo stesso credito o richiesta di rettifica dello stato passivo per effetto della surrogazione ex art. 115 l.fall.).

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE SECONDA

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 27045 dell'8 ottobre 2025,
Presidente G. Grasso, Relatore T. Maccarone.*

CONTRATTO PRELIMINARE. Contratto preliminare contemplante il trasferimento della proprietà senza vincoli - Immobile gravato da ipoteca - Domanda *ex art. 2932 c.c.* volta alla condanna del promittente venditore al pagamento della somma necessaria alla relativa cancellazione - Trascrizione - Successiva ammissione del promittente venditore al concordato preventivo - Domanda di condanna alla cancellazione dell'ipoteca proposta nella memoria *ex art. 183, comma 5, n. 1, c.p.c. (ratione temporis vigente)* - Ammissibilità.

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se, a fronte di un contratto preliminare che preveda il trasferimento della proprietà senza vincoli, sia ammissibile la modifica - in sede di prima memoria *ex art. 183, comma 5, c.p.c. (nella versione ratione temporis vigente)* - dell'originaria domanda *ex art. 2932 c.c.*, volta alla condanna del promittente venditore al pagamento della somma necessaria alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile, con quella di condanna dello stesso a procedere direttamente alla cancellazione stessa, tenuto conto - in relazione alla circostanza che il promittente venditore era stato ammesso al concordato preventivo dopo la trascrizione della domanda *ex art. 2932 c.c.* - dell'impossibilità di estinguere al di fuori del concorso i debiti antecedenti alla suddetta ammissione.

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 28732 del 30 ottobre 2025,
Presidente M. Mocci, Relatore R. Giannaccari.*

PROCEDIMENTO CIVILE. Sentenza dichiarata nulla - Successiva decisione della causa, nel medesimo grado, da parte di diverso magistrato - Partecipazione del magistrato estensore della prima sentenza al collegio investito dell'impugnazione - Nullità della sentenza.

In tema di procedimento civile, la Sezione seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in considerazione della rilevanza nomofilattica della questione relativa alla validità della sentenza pronunciata da un collegio cui partecipi un magistrato che abbia deciso la medesima causa in altro grado del giudizio, con sentenza dichiarata nulla e seguita da altra sentenza, nel medesimo grado, emessa da altro magistrato.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TERZA

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 27480 del 15 ottobre 2025, Presidente L. Rubino, Relatore L. La Battaglia.

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE. Sentenza civile - Motivazione e dispositivo afferenti a fattispecie relativa a parti diverse da quelle indicate nell'epigrafe - Procedimento di correzione *ex art. 287 c.p.c.* - Applicabilità - Provvedimento conclusivo - Regime di impugnabilità - Vizi denunciabili e decorrenza del termine di impugnazione.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica delle questioni attinenti alla:

- verifica della ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità del procedimento di correzione *ex art. 287 c.p.c.* nel caso (ricorrente nella specie) in cui, all'epigrafe corrispondente alle "giuste parti" del processo, facciano seguito una motivazione e un dispositivo afferenti a una diversa fattispecie concreta e a diversi soggetti;
- la natura e il regime di impugnabilità del provvedimento conclusivo del procedimento, in relazione ai vizi denunciabili;
- l'individuazione dei casi in cui (al di fuori delle ipotesi nelle quali l'ordinanza di correzione sia assoggettabile a ricorso straordinario per cassazione *ex art. 111, comma 7, Cost.*), attraverso l'impugnazione della sentenza - così come "corretta" all'esito del procedimento *ex artt. 287 e 288 c.p.c.* -, sia possibile far valere vizi del procedimento di correzione stesso, vale a dire censurare il mancato rispetto dei limiti consustanziali all'utilizzo di tale rimedio ovvero vizi propri del contenuto della sentenza suddetta, come "disvelatosi" all'esito della correzione;
- l'incidenza della legittimità o illegittimità del concreto utilizzo del procedimento di correzione sulla decorrenza del termine di impugnazione (se dalla notificazione o pubblicazione della "originaria" sentenza ovvero dalla notificazione dell'ordinanza di correzione *ex art. 288, comma 4, c.p.c.*) e sulla formazione del giudicato.

RIMESIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE LAVORO

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 26616 del 2 ottobre 2025, Presidente A. Doronzo, Relatore F. Amendola.

LAVORO. Società del settore aereo, operante in Italia ma priva di sede nel territorio di detto Stato - Violazione degli obblighi informativi ex d.lgs. n. 25 del 2007 - Condotta antisindacale - Configurabilità - Giurisdizione del giudice italiano.

In relazione a un ricorso *ex art. 28 st.lav.* - proposto, nei confronti di una compagnia aerea straniera, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori operanti in uno scalo italiano, in difesa di interessi collettivi lesi dalle condotte discriminatorie denunciate (riguardanti gli obblighi informativi previsti dalla normativa euro-unitaria e dal d.lgs. n. 25 del 2007, conformemente alla contrattazione collettiva di settore) -, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica delle questioni concernenti:

- la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano e l'individuazione della legge applicabile, in relazione all'inquadramento della condotta antisindacale nell'ambito della responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale;
- la sussistenza, in relazione a una società operante in Italia nel settore del trasporto aereo ma priva di sede o unità produttiva nel territorio italiano - e che *ivi* non impieghi un sufficiente numero di lavoratori e non applichi il CCNL trasporto aereo -, dell'obbligo di rispettare i doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 25 del 2007 e di negoziare o stipulare un accordo con le organizzazioni sindacali firmatarie del medesimo CCNL, alla luce dell'estendibilità dell'efficacia soggettiva della contrattazione collettiva, al di là delle parti stipulanti, a tutti i soggetti operanti nel settore di riferimento;
- l'applicabilità degli artt. 36 del d.lgs. n. 81 del 2015 e 46 del d.lgs. n. 198 del 2006 in relazione a società che non impieghi (direttamente o mediante somministrazione) alcun lavoratore nel territorio italiano.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 27573 del 16 ottobre 2025, Presidente R. Mancino, Relatore S. Magnanensi.

PREVIDENZA. Pensionamento anticipato - Presupposti - Stato di disoccupazione per licenziamento - Recesso del datore per mancato superamento del periodo di prova - Equiparabilità.

In tema di requisiti di accesso al pensionamento anticipato, ai sensi dell'art. 1, comma 199, lett. a), della l. n. 232 del 2016, con riferimento ai lavoratori che si trovino «in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi», la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se, a tali fini, al licenziamento sia equiparabile il recesso datoriale per mancato superamento del periodo di prova.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 27575 del 16 ottobre 2025, Presidente R. Mancino, Relatore S. Magnanensi.

PREVIDENZA. Pensione di vecchiaia - Integrazione al minimo - Titolare di pensione estera e di pensione italiana - Sommatoria o considerazione separata.

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se, ai fini dell'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, la pensione liquidata da uno Stato estero debba essere sommata a quella italiana ovvero considerata autonomamente rispetto a questa.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 27741 del 17 ottobre 2025, Presidente A. Doronzo, Relatore C. Ponterio.

LAVORO SUBORDINATO. Lavoro stagionale - Limite ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015 - Applicabilità - Violazione - Conseguenze - Trasformazione in rapporto a tempo indeterminato *full-time* ovvero *part-time* verticale.

In tema contratto di lavoro stagionale, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica delle seguenti questioni:
- se al contratto di lavoro stagionale trovi applicazione l'art. 21, comma 2, del d.lgs. 81 del 2015, che limita a cinque il numero massimo di proroghe nell'arco dei 36 mesi, prevedendo che il relativo superamento comporti la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato;

- se il rapporto di lavoro stagionale, una volta convertitosi in rapporto a tempo indeterminato, assuma le caratteristiche proprie di quello *full-time* ovvero di quello *part-time* verticale, coincidente con la durata della stagione.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 28316 del 24 ottobre 2025, Presidente L. Esposito, Relatore A. Cerulo.

AVVOCATO. Rimborso forfettario delle spese generali - Advocatura INPS - Spettanza.

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se il rimborso delle spese forfettarie *ex* artt. 13, comma 10, della l. n. 247 del 2012 e 2, comma 2 del d.m. n. 55 del 2014 (la cui misura è predeterminata dalla legge e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di specifica allegazione ed istanza), spetti ai soli avvocati del libero foro ovvero anche all'avvocatura dell'INPS.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 26512 del 1° ottobre 2025, Presidente A. Giudicepietro, Relatore F. Lume.

PROCESSO TRIBUTARIO. Mancata esibizione o trasmissione da parte del contribuente di atti, documenti, libri, registri in fase di accertamento - Inutilizzabilità in giudizio - Presupposti - Caso fortuito, forza maggiore o negligenza o imperizia nella conservazione - Riconducibilità.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se il regime dell'inutilizzabilità in giudizio degli atti, documenti, libri, registri non esibiti o trasmessi dal contribuente a fronte di una richiesta dell'Amministrazione finanziaria, di cui al combinato disposto degli artt. 32, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973 e 52, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972, operi nei soli casi di rifiuto doloso del contribuente ovvero anche al cospetto di caso fortuito, forza maggiore o negligenza o imperizia nella custodia e conservazione della suddetta documentazione.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 26517 del 1° ottobre 2025, Presidente A. Giudicepietro, Relatore R. Angarano.

SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE. Accollo debiti tributari altrui - Utilizzo in compensazione di crediti tributari inesistenti dell'accollante – Sanzione *ex art.* 27, comma 18, d.l. 185 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 2 del 2009 - Legittimità.

La Sezione Tributaria, anche in relazione alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 140/E del 15 novembre 2017 (che ha negato la legittimità della compensazione tra crediti e debiti tributari riferibili a soggetti diversi), ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla legittimità della sanzione di cui all'art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008 (conv. con modif. dalla l. n. 2 del 2009), inflitta al contribuente che, valendosi della possibilità della c.d. compensazione orizzontale, abbia fraudolentemente utilizzato il credito di imposta inesistente esposto da una terza società per compensare il proprio debito.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 26779 del 6 ottobre 2025, Presidente V. Lenoci, Relatore M.C. Sali.

TRIBUTI. Redditi d'impresa - Accertamento con metodo induttivo puro - Utilizzazione di campione con oscuramento dei dati identificativi delle imprese oggetto di comparazione - Possibilità.

In tema di accertamento dei redditi d'impresa con metodo cd. induttivo puro, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla possibilità, per l'ente impositore, di ricostruire il reddito da recuperare a tassazione estrapolando i dati dall'Anagrafe tributaria e predisponendo un campione di raffronto privo, per ragioni di *privacy*, delle denominazioni delle imprese esaminate.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 26780 del 6 ottobre 2025, Presidente V. Lenoci, Relatore M.C. Sali.

TRIBUTI. Esterovestizione - Società avente formale sede legale all'estero - Modalità di notifica dell'avviso di accertamento.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alle modalità di notifica dell'avviso di accertamento a società, avente formalmente sede legale all'estero, della quale venga contestata l'esterovestizione (nella specie, la notifica era stata eseguita presso la sede effettiva della società in Italia e in persona dell'amministratore di fatto anziché nei confronti del legale rappresentante *pro tempore* ex art. 145 c.p.c.).

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 28745 del 30 ottobre 2025, Presidente R. Crucitti, Relatore M. L. De Rosa

TRIBUTI. Definizione agevolata ex art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 - Ambito di applicazione.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione concernente l'ambito di applicazione della definizione agevolata di cui all'art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018 (conv. con modifiche nella l. n. 136 del 2018), in particolare se l'istituto deflattivo riguardi solo atti di

imposizione che rechino una pretesa quantificata di tributi o di maggiori tributi ovvero anche controversie concernenti l'aspetto di un'agevolazione fiscale senza alcun recupero di somme dovute.

Settore Penale

(a cura di Gennaro Sessa)

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Sezione Prima, udienza dell'11/07/2025 (dep. 06/10/2025), ord. n. 32882, Presidente G. Santalucia, Estensore R. Magi.

ESECUZIONE E ORDINAMENTO PENITENZIARIO – Art. 656, comma 4-*bis*, ultimo periodo, cod. proc. pen. – Provvedimento di cumulo – Sospensione temporanea dell'ordine di esecuzione – Inscindibilità del cumulo relativo anche a pene irrogate per reati di cui all'art. 4-*bis* ord. pen. – Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. – Rilevanza – Non manifesta infondatezza.

La Prima Sezione penale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 4-*bis*, ultimo periodo, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., laddove, ai fini dell'applicabilità della sospensione temporanea dell'ordine di esecuzione e dell'accesso al procedimento semplificato per l'attribuzione della liberazione anticipata, esclude la scindibilità del cumulo nel caso in cui questo includa anche pene irrogate per reati previsti dall'art. 4-*bis* ord. pen.

Sezione prima, udienza del 02/10/2025 (dep. 21/10/2025), ord. n. 34334, Presidente G. Rocchi, Estensore P. Masi

INDAGINI PRELIMINARI – CHIUSURA DELLE INDAGINI – ARCHIVIAZIONE – RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO – OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA – Artt. 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5, cod. proc. pen. – Ricusazione del giudice – Legittimazione della persona offesa – Esclusione – Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 111 e 117 Cost. e art. 6 CEDU – Rilevanza – Non manifesta infondatezza.

La prima sezione penale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 111 e 117 della Costituzione ed all'art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevedono che la persona offesa che ha proposto l'opposizione alla richiesta di archiviazione sia legittimata a ricusare il giudice per le indagini preliminari in relazione all'udienza fissata ai sensi dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen.

*Sezione Prima, udienza del 17/10/2025 (dep. 21/10/2025), ord. n. 34344,
Presidente G. De Marzo, Estensore M. Toriello.*

REATI MILITARI – Diffamazione militare – Mancata previsione, in alternativa alla pena detentiva, della pena pecuniaria – Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 21, 52 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – Rilevanza – Non manifesta infondatezza.

La Prima Sezione penale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 227, commi primo e secondo, cod. pen. mil. pace, sanzionante la diffamazione militare, in riferimento agli articoli 21, 52 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui in cui non prevede, in alternativa rispetto alla pena detentiva, la pena pecuniaria.

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Prima, udienza del 09/10/2025 (dep. 14/10/2025), ord. n. 33741, Pres. G. Santalucia, Rel. C. Russo.

IMPUGNAZIONI – PRESENTAZIONE – IN GENERE – Deposito tramite PEC – Regime transitorio ex art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 – Trasmissione a indirizzo PEC diverso da quello designato, ma riferibile all'ufficio competente – Ammissibilità – Contrasto di giurisprudenza – Rimessione alle Sezioni Unite.

La Prima Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., la seguente questione:

“se, nel sistema dell'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sia ammissibile l'impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, quando essa sia stata ricevuta e presa in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito dell'impugnazione”.

Sezione Prima, udienza del 16/09/2025 (dep. 16/10/2025), ord. n. 33971, Pres. M. Boni, Rel. V. Galati.

COMPETENZA – CONFLITTI – IN GENERE – Trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari ritenuto competente ex art. 27 cod. proc. pen. – Compimento dell'atto richiesto e contestuale dichiarazione di incompetenza – Conflitto negativo di competenza – Sussistenza – Contrasto di giurisprudenza – Rimessione alle Sezioni Unite.

La Prima Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., la seguente questione:

“se sussista conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l'applicazione di misure cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia applicato solo in via provvisoria le misure, ritenutosi a sua volta incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., anziché limitarsi a recusare la cognizione del procedimento, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., applichi, comunque, una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto”.

*Sezione Quinta, udienza del 07/10/2025 (dep. 22/10/2025), ord. n. 34463,
Pres. R. Catena, Rel. E.M. Morosini.*

**SICUREZZA PUBBLICA – MISURE DI PREVENZIONE –
PROCEDIMENTO – Rigetto dell’istanza di revoca del sequestro prodromico alla
confisca – Impugnabilità – Contrasto di giurisprudenza – Rimessione alle Sezioni
Unite.**

La Quinta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618,
comma 1, cod. proc. pen., la seguente questione:

“Se, in tema di impugnazione delle misure di prevenzione, a seguito
dell’intervenuta modifica dell’art. 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per effetto della legge
n. 161 del 2017, il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro
prodromico alla confisca debba ritenersi inoppugnabile oppure sia possibile reagire
promuovendo incidente di esecuzione o, comunque, attraverso altri strumenti di
impugnazione rinvenibili nella disciplina generale dell’art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011”.

*Sezione Quinta, udienza del 24/10/2025 (dep. 30/10/2025), ord. n. 35613,
Pres. G. R. A. Miccoli, Rel. E.M. Morosini.*

**MISURE CAUTELARI – PERSONALI – PROVVEDIMENTI –
PROCEDIMENTO – Procedimento plurisoggettivo – Interrogatorio preventivo
ex art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen. – Omissione per esigenze cautelari
impeditive o reati ostativi – Riferibilità della causa ostativa al singolo indagato –
Necessità – Rilevanza di cause derogatorie afferenti a coindagati, anche se
gravemente indiziati del medesimo reato ovvero di reati connessi o, comunque,
collegati – Contrasto di giurisprudenza – Rimessione alle Sezioni Unite.**

**NULLITÀ – NULLITÀ DI ORDINE GENERALE – NULLITÀ A
REGIME INTERMEDIO – DEDUCIBILITÀ – Omissione dell’interrogatorio
preventivo ex art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen. – Espletamento
dell’interrogatorio di garanzia postumo – Nullità del titolo cautelare – Sussistenza
– Deducibilità per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o rilevanza ex
officio da parte dello stesso – Ammissibilità – Deducibilità oltre detta fase –
Contrasto di giurisprudenza – Rimessione alle Sezioni Unite.**

La Quinta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., le seguenti questioni:

“se il giudice per le indagini preliminari che, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi *ex art.* 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati *ex art.* 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in ordine a reato per cui non è prescritto il previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen., possa effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati per i quali ricorrono, invece, le condizioni per disporre una misura in ordine a reati non ostativi all'espletamento dell'interrogatorio preventivo”;

“se l'omissione del previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integri una nullità cd. a regime intermedio *ex art.* 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata *ex officio* anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more”.